



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2013

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2013 il territorio della regione Autonoma della Sardegna è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed eccezionali precipitazioni;

CONSIDERATO, altresì, che i predetti eventi sono stati di intensità tale da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati;

CONSIDERATO inoltre che gli eventi in argomento hanno determinato gravi ed estesi fenomeni alluvionali, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, alla rete dei servizi essenziali, nonché agli edifici pubblici e privati ed alle attività economiche e produttive;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi e situazioni di grave pericolo per la popolazione interessata;

RITENUTO pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

CONSIDERATO che, allo stato, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi sedici persone sono decedute ed una risulta dispersa;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO quindi che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

D'INTESA con la regione Autonoma della Sardegna;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Autonoma della Sardegna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 20 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri